



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF122

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	CORRISPETTIVI TELEMATICI – OBBLIGHI - MORATORIA – ULTIMI CHIARIMENTI
RIFERIMENTI	CM 15/2019 - DM 7/12/2016 - ART. 2 D.LGS. 127/2015 - COM. STAMPA 29/06/2019
CIRCOLARE DEL	01/07/2019

Sintesi: da oggi i “dettaglianti” e soggetti assimilati con volume d'affari 2018 superiore a €. 400.000 saranno tenuti ad avviare il processo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con la recente conversione in legge del decreto crescita è stato previsto quanto segue:

- i dati dei corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera)
- periodo di moratoria per i primi sei mesi dall'obbligo: non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telematica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
- è stata eliminata la disposizione che consentiva l'individuazione di specifiche aree nell'ambito delle quali sarebbe stato possibile documentare i corrispettivi con ricevuta/scontrino.

Infine recentemente l'Agenzia ha ritenuto ammesso procedere alla memorizzazione dei corrispettivi con i vecchi registratori di cassa nel caso in cui non ci si sia ancora dotati del registratore telematico, procedendo poi alla trasmissione nei termini previsti dalla moratoria.

Come noto, l'art. 2 co. 1 del D.lgs. 127/2015 prevede:


- l'obbligo di **memorizzazione** elettronica e **trasmissione** telematica dei **dati dei corrispettivi giornalieri** (l'invio avverrà su base quotidiana entro un determinato orario)
- per i “**dettaglianti**” e **soggetti assimilati**, che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 Dpr 633/72

con decorrenza:

- ➔ **1/07/2019** per coloro che hanno dichiarato nel mod. Iva 2019 un volume **d'affari 2018 superiore ad € 400.000**
- ➔ **dal 1/01/2020** per gli altri **soggetti**

Da tale data, la citata memorizzazione elettronica/trasmissione telematica:

- sostituisce** gli **obblighi di registrazione** ex art. 24 co. 1 Dpr 633/72 (dunque, per tali contribuenti, non esisterà più il registro dei corrispettivi cartaceo)
- assolvono** automaticamente l'obbligo di **certificazione fiscale** dei corrispettivi; in ogni caso permane l'**obbligo**:
 - di emissione della fattura (elettronica) su richiesta del cliente
 - di rilasciare il “**documento commerciale**”, e cioè un documento del tutto analogo agli attuali “scontrini non fiscali”.





FATTURA ELETTRONICA: come in passato, l'impresa potrà decidere di sostituire la certificazione fiscale telematica tramite emissione di fattura elettronica per ciascuna operazione nel momento in cui tale certificazione va effettuata e, dunque, non oltre il momento

- della consegna dei beni
- della ultimazione della prestazione di servizi.

Ciò, oltre maggiori adempimenti per l'emissione di una fattura, comporterà lo svantaggio che **l'Iva risulta comunque a debito** anche laddove il corrispettivo non risultasse incassato

In ogni caso i contribuenti che **non dovessero ancora riuscire ad effettuare la certificazione telematica** del corrispettivo potranno (in via temporanea) procedere ad emettere **regolare fattura (elettronica) per ciascuna operazione** al dettaglio effettuata.

ESONERI

SOGGETTI INTERESSATI (art. 22, DPR 633/72)

- cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico/spacci interni/per corrispondenza/a domicilio/in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere/somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti

Il D.lgs 127/2015 ha previsto la possibilità che, con DM del MEF, siano disposti specifici esoneri

- 1) comma 1: in ragione della **tipologia di attività** esercitata
- 2) comma 6-ter: in ragione della **zona** dove viene svolta l'attività (previsione abrogata dalla legge di conversione del decreto crescita, l'art. 12-quinquies del DL 34/2019)

chiarendo che in quest'ultimo caso (ma, si deve ritenere, anche per il primo) gli obblighi di certificazione continuano ad essere assolti tramite rilascio della **ricevuta fiscale/scontrino fiscale**.


In applicazione di quanto sopra, il MEF, con **D.M. 10/05/2019**, ha previsto la prima serie di esoneri riferiti alle tipologie di attività svolte



OPERAZIONI ESONERATE

L'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:

- ➔ **non trova applicazione** (indipendentemente dal volume d'affari del contribuente) **in fase di prima applicazione** (dunque in via transitoria)
- ➔ per le **seguenti operazioni**:

OPERAZIONI ESONERATE IN FASE PRIMA APPLICAZIONE	ADEMPIMENTI
<p>1) operazioni attualmente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, in base alle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) art. 2 del DPR 696/1996 (elencate nella <u>tabella di seguito</u> indicata);b) D.M. 13/02/2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione/rendicontazione del pagamento);c) D.M. 27/10/2015 (servizi di telecomunicazione/teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte/professione – cd. "e-commerce diretto") <p>L'esonero cesserà con l'emanazione di un ulteriore DM.</p>	<p>Annotazione nel Registro dei corrispettivi (permane l'esonero da <u>certificazione "cartacea"</u> del corrispettivo)</p>

<p>2) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, esercitate con qualsiasi mezzo, per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i biglietti di trasporto, inclusi quelli emessi da biglietterie automatiche - assolvono la funzione di certificazione fiscale, in base a quanto <u>già disposto dal DPR 696/1996 e L. 413/1991</u> 	
<p>3) fino al 31/12/2019 (indipendentemente dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere) sono esonerate le operazioni, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ collegate/connesse a quelle di cui sopra ▪ marginali rispetto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a quelle a quelle di cui sopra ✓ o a quelle per le quali vi è l'obbligo di emettere fattura. <p> Marginalità: si considerano effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi sono ≤ 1% del volume d'affari dell'anno 2018.</p>	<p>a) Annotazione nel Registro dei corrispettivi</p> <p>b) Documentazione: <u>permane l'attuale l'obbligo di certificazione "cartacea"</u> (con rilascio di ricevuta fiscale o scontrino)</p>
<p>4) operazioni di cessioni/prestazioni effettuate a bordo di una nave/aereo/treno durante un trasporto internazionale (es.: cessione a bordo di navi da crociera).</p>	
<p>N.B.: i soggetti che effettuano le predette operazioni hanno la facoltà di procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.</p>	

lett.	OPERAZIONI ESONERATE DALL'OBLIGO DI CERTIFICAZIONE (DPR 696/1996, art. 2)
a)	cessioni di tabacchi e generi di monopolio
b)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ cessioni di beni iscritti nei pubblici registri [ndr: autovetture, ciclomotori/motocicli, imbarcazioni, ecc.] ✓ cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione <p> N.B.: la cessione di benzina/gasolio per autotrazione risulta già disciplinato in via autonoma</p>
c)	cessioni di prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli cui si applica il regime speciale ex art. 34 c. 1 Dpr 633/72
d)	cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo
e)	cessioni di giornali quotidiani, periodici , supporti integrativi, libri, esclusi quelli d'antiquariato
f)	prestazioni rese da notai per le quali sono previsti onorari/diritti/compensi in misura fissa, nonché i protesti
g)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie [ndr: apparecchi soggetti ad ISI forfettaria] <p> N.B.: le cessioni/prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta, rientrano nel regime specifico delle "vending machine", già disciplinato in via autonoma</p>
h)	operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica ex D.lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta di giocate
i)	somministrazioni alimenti/bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite da enti pubblici/assistenza e beneficenza
l)	<p>prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ di traghetto rese con barche a remi, rese dai gondolieri della laguna di Venezia, o prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale ✓ di trasporto rese con taxi ✓ rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi
m)	prestazioni di custodia/amministrazione di titoli ed altri servizi resi da banche e intermediari finanziari
n)	<p>cessioni e prestazioni esenti indicate dall'art. 10 Dpr 633/72 ai numeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ da 1) a 5) [ndr: attività finanziarie, relative a valute e assicurative] e num 7) [ndr: esercizio delle scommesse; casinò] ✓ n. 8) [ndr: locazioni esenti Iva – senza opzione, dunque – di fabbricati abitativi e non, inclusi terreni] ✓ n. 9) [ndr: intermediazioni delle operazioni esenti ex n. da 1) a 8) dell'art. 10 Dpr 633/72] ✓ n. 16) [ndr: servizio postale] e n. 22) [ndr: accessi a biblioteche, musei, pinacoteche, monumenti e simili]

o)	prestazioni relative al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito, effettuate dagli esercenti l'attività di trasporto
p)	prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività solo verso disabili
q)	prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole
r)	prestazioni effettuate in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti , da barbieri, parrucchieri , estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni
s)	prestazioni rese da fumisti e quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini
t)	prestazioni rese da rammendatrici/ricamatrici senza collaboratori/dipendenti
u)	prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori/dipendenti
v)	prestazioni rese da impagliatori/riparatori di sedie senza dipendenti/collaboratori
z)	prestazioni di cardatura lana/rifacimento di materassi rese nell'abitazione dei clienti da soggetti senza dipendenti/collaboratori
aa)	prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti senza collaboratori/dipendenti
bb)	cessioni dai venditori ambulanti di: ✓ piccola oggettistica (palloncini, ecc.), gelati/dolciumi/caldarroste/semi e affini, senza attrezzature motorizzate ✓ e comunque da soggetti che, senza attrezzature , commerciano beni di modico valore, esclusi gli operanti nei mercati rionali
cc)	somministrazioni alimenti/bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere
dd)	cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate
ee)	somministrazioni alimenti/bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto
ff)	prestazioni rese da agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi per il cliente
gg)	prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione/pagamento del corrispettivo viene effettuata con apparecchi elettronici , indipendentemente dalla presenza di personale
hh)	cessioni/prestazioni poste in essere dalle ASD che si avvalgono della disciplina ex L. 398/1991 , nonché dalle associazioni non lucrative lucro e dalle associazioni pro-loco
ii)	prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie
ll)	prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli
mm)	prestazioni aventi per oggetto per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici
oo)	cessioni di beni poste da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza ("E-commerce indiretto") , solo per dette cessioni
pp)	cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche ex art. 2 della L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34 del DPR 633/1972
qq)	cessioni/prestazioni poste in essere ✓ da enti pubblici, istituzioni di assistenza e beneficenza , enti di previdenza, USL ✓ nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie comunali
ss)	prestazioni relative al servizio telegrafico rese dall'Ente poste
tt)	attrazioni e intrattenimenti specifiche , <u>escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento</u> , qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a certe soglie [ndr: contribuenti minori ex art. 74-quater c. 5 Dpr 633/72]
tt-bis)	prestazioni di servizi di apposite imprese, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite addetti al recapito




FORFETARI/MINIMI: i contribuenti in regime agevolato, mentre risultano espressamente esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, non risultano anche, ad oggi, esonerati anche dall'obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi.



Esoneri: per un'analisi completa degli esoneri si rinvia alla RF 092/2019.

DETTAGLIANTI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TS: l'art. 17 c. 6-quater DL 119/2018 dispone che

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS (es: un ottico; una clinica; ecc.)
- possono (facoltà) adempiere all'obbligo di cui trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
- mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria (dunque possono **permanere con i "vecchi" registratori di cassa**).



VOLUME D'AFFARI DI 400.000 €

Al fine di verificare il superamento o meno del **limite di 400.000**, la norma fa generico riferimento al **"volume d'affari"** senza specificare il relativo periodo e se riguarda tutta l'attività.

Al riguardo è intervenuta la **RM 47 del 8/05/2019** (e interpello **209/2019**), ha chiarito che il volume:

- è quello **complessivo** del soggetto passivo d'imposta;
- non è quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (dunque nel caso di attività sia all'ingrosso che al dettaglio vanno sommate comunque tutte le operazioni effettuate).

Per verificare se l'obbligo scatti dal 1° luglio 2019, il riferimento è:

- ➔ **Volume d'affari 2018 (dichiarazione iva 2019)**
- ➔ **con esclusione delle attività iniziate nel 2019**
- ➔ Il dato del volume d'affari 2018 è facilmente desumibile dalla Dichiarazione Iva 2019 (periodo d'imposta 2018) al **rigo VE50**.

VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018	,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	400.000

Esempio

Un'agenzia di viaggi nel 2018 (Dichiarazione IVA 2019, periodo d'imposta 2018):

- ✓ commercializza pacchetti vacanze per € 50.000 (certificati dai corrispettivi giornalieri);
- ✓ vende guide turistiche per € 370.00 (certificati da fattura elettronica).

L'agenzia di viaggi è soggetta all'invio telematico dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019, in quanto il volume d'affari complessivo 2018 supera i 400.000 € (370.000 + 50.000).

L'Agenzia delle Entrate ha più volte sottolineato che:

- anche in **assenza di obbligo** (per i contribuenti che ano
- resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su **base volontaria**.

SCONTRINO ELETTRONICO

Dal momento in cui si inizierà ad effettuare la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi non si procederà più a rilasciare lo scontrino/ricevuta fiscale (cartaceo).

In luogo di tale documento l'impresa dovrà:

- ➔ emettere il **documento commerciale**, le cui caratteristiche sono disciplinate dal DM 7/12/2016
- ➔ tramite l'utilizzo del Registratore telematico



Nota: per un approfondimento si rinvia alla RF 116/2019.

TERMINE TRASMISSIONE DATI E MORATORIA

L'art. 12-quinquies del DL 34/2019 (introdotto in sede di conversione)

- ➔ modificando l'art. 2 del D.lgs. 127/2015 con la **sostituzione del c. 6-ter**
- ➔ autorizza la trasmissione telematica dei dati in argomento, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati
 - **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (che nel caso di specie fa riferimento alla ultimazione della prestazione/consegna dei beni, e cioè al momento in cui in passato si emetteva lo scontrino cartaceo, non al momento impositivo Iva)
 - restando fermi:
 - ✓ gli **obblighi di memorizzazione giornaliera** dei dati relativi ai corrispettivi
 - ✓ ed i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

Si deve peraltro ritenere fermo anche l'obbligo di rilascio del documento commerciale



In sostanza:

- ✓ i dati "memorizzati" (sui vecchi registratori di cassa "adeguati" o sui nuovi Registratori telematici) potranno essere trasmessi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (che coincide con l'emissione del documento commerciale)
- ✓ fermo restando che, anche se i dati verranno trasmessi dopo l'effettuazione della liquidazione periodica, l'IVA a debito dovrà concorrere alla liquidazione IVA del mese di esigibilità dell'imposta.

PERIODO DI MORATORIA

Il medesimo art. 12-quinquies del DL 34/2019 prevede che:

- ➔ per i **primi 6 mesi di decorrenza dell'obbligo** di memorizzazione e trasmissione telematica
- ➔ **non si applicano le sanzioni** in relazione alla violazione di alcuni obblighi tributari
- ➔ in caso di **trasmissione** dei dati in argomento **entro il mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

L'esimente da sanzioni riguarda:

- ✓ **art. 6, c.3, D. Lgs. n. 471 del 1997** (sanzione pecuniaria del 100% dell'Iva)



Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

- ✓ **art. 12, c. 2, D. Lgs. n. 471 del 1997** (sanzioni accessorie - sospensione dell'attività)



2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.



Nota: posto il tenore della disposizione, si deve ritenere che il periodo di 6 mesi di moratoria si applichi:

- non solo per i soggetti già in attività, e cioè:
 - ✓ dal 1/07/2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 > €. 400.000 (dunque fino al 31/12/2019)
 - ✓ dal 1/01/2020 per i soggetti con volume d'affari 2018 ≤ €. 400.000 (dunque fino al 30/06/2020)
- ma anche nel caso di soggetto neocostituito dal 2019 (il termine di sei mesi risulta variabile).

LA TRASMISSIONE: in via generale va effettuata nella fascia oraria 00:00 - 22:00 a partire dal giorno successivo a quello cui i corrispettivi si riferiscono (es: per i corrispettivi del 1/07/2019 si potrà iniziare l'invio a partire dai primi minuti del 2/07/2019).

Tuttavia la trasmissione dei dati giornalieri **può avvenire con frequenza variabile**, con un **valore massimo dell'intervallo di 5 giorni**; in tali 5 giorni, il registratore telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato in seguito alla "chiusura giornaliera".

Esempio

Mancata trasmissione nei termini previsti

Un commerciante al minuto (Iva mensile) nel mese di **luglio 2019**:

- ✓ procede alla memorizzazione dei dati relativi ai corrispettivi del mese
- ✓ ma non procedere (per problemi di collegamento internet) alla trasmissione telematica nei termini previsti (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione).

Potrà procedervi **senza** applicazione di **sanzioni entro il 20/08/2019** (termine per effettuare la liquidazione IVA del mese di Agosto); superato tale termine, si applicherà la sanzione del 100% dell'Iva "non certificata" (a differenza delle fatture elettroniche non è previsto un periodo in cui le sanzioni si applicano, anche se in misura ridotta).

NEW - CM 15/2019 – SOGGETTI NON DOTATI DI "ADEGUATI" REGISTRATORI DI CASSA

L'Agenzia, in relazione ai soggetti "che **non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico**", prevede, in applicazione di un regime transitorio, la possibilità:

- ➔ di **adempiere temporaneamente** all'obbligo di **memorizzazione giornaliera** dei corrispettivi
- ➔ mediante i **"vecchi" registratori di cassa già in uso** (scontrini fiscali) o tramite **ricevute fiscali**.



CM 15/2019: "In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696)".

Tale facoltà è ammessa

- ➔ **fino al momento di attivazione del registratore telematico**
- ➔ e, in ogni caso, **non oltre la scadenza dei 6 mesi di applicazione della moratoria**.

In tale caso permangono temporaneamente (fino alla messa in uso del registratore telematico) in essere i "vecchi" adempimenti:

- obbligo di rilascio al cliente dello scontrino o della ricevuta fiscale (cartacei)
- obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi.
- nonché l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

Successiva trasmissione telematica: con Provvedimento saranno disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali corrispettivi (premesso che la cosa più facile sarà un "travaso" dei dati tra il "vecchio" ed il "nuovo" registratori di cassa, ove ciò non fosse possibile dovrà essere permesso "battere" nuovamente gli scontrini sul nuovo Registratore telematico).

Esempio

Mancata memorizzazione e trasmissione nei termini previsti: si applica la moratoria?

In relazione all'esempio precedente, si ponga ora che nel mese di luglio 2019 il commerciante non sia riuscito ad effettuare:


- non solo la trasmissione telematica nei 12 giorni previsti
- ma **neppure la memorizzazione elettronica** dei dati dei corrispettivi del mese

Sorgeva il dubbio se la moratoria da sanzioni potesse trovare applicazione anche se, entro il 20/08/2019, si procedesse non solo alla trasmissione telematica ma anche alla memorizzazione elettronica.

Il tenore letterale della norma deponeva in senso contrario

Tuttavia, l'Agenzia "apre" a tale soluzione, permettendo al contribuente:

- la **memorizzazione sul "vecchio" registratore di cassa** (si tratterà poi di trasferire successivamente tali dati sul registratore telematico, per permettere la trasmissione telematica entro la fine del mese successivo)
- o la **conservazione delle ricevute fiscali/scontrini** nel frattempo emessi.



NEW – UTILIZZO DELLA PROCEDURA WEB

Infine, con il recente comunicato stampa del 29/06/2019, l'Agenzia delle Entrate comunica

- la messa in servizio della **procedura web alternativa ai registratori di cassa telematici**
- attivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (accessibile anche tramite Spid o Carta Nazionale dei Servizi (Cns), oltre che tramite Entratel e Fisconline), attraverso cui sarà possibile visualizzare tutte le operazioni effettuate

e fruibile, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone.

Si tratta di una conferma di quanto si presupponeva nella RF flash 116/2019; l'interessato:

- ➔ **predisporre online il documento commerciale**, inserendo i dati (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico)
- ➔ **contestualmente** il corrispettivo viene **memorizzato** ed **"inviato telematicamente"** (ciò avviene per ciascuna singola operazione, non come totale giornaliero)

Il documento commerciale può, quindi essere:

- stampato (se l'emittente ha a disposizione una stampante) e consegnato al cliente su carta
- o, **previo accordo del cliente, inviato via email** o con altra modalità elettronica.

Dovrebbe essere possibile utilizzare tale modalità anche **congiuntamente a un ordinario RT** (si pensi all'artigiano che, quando si reca dal cliente utilizza la procedura Web, a differenza delle cessioni effettuate in sede per le quali emette il corrispettivo telematico; l'invio telematico di quest'ultimo risulterà autonomo e separato rispetto ai "corrispettivi web").